CIRCA LA REVISIONE DELLA LEGGE VIGENTE SUI COMUNI E SULLE...

Bagno a Ripoli

38
8
CENTRALE

CIRCA LA REVISIONE DELLA LEGGE VIGENTE

SUI COMUNI E SULLE PROVINCIE

nel Regno d'Italia

e

LA CIRCOLARE DEL MINISTRO DEGLI INTERNI

del 18 gennaio 1869

RILIEVI E PROPOSIZIONI

DEL SINDACO DI BAGNO A RIPOLI

AI POTERI, ESECUTIVO E LEGISLATIVO DELLO STATO

1872

Succede in proposito *ai gravi difetti* che infirmano l'organico di uno Stato lo stesso fenomeno che tutte giorne vediamo accadere *nelle gravi malattie* degli individui dell'umana specie. Quanto più grave è il malore, ed imminente il pericolo, tanto più il medico che ne ha le cure procede cauto e circospetto, e prima di appigliarsi a misure radicali, e di adottare energici provvedimenti, chiede a proprio conforto il parere degli esperti nell'arte salutare, e l'annuenza dei più interessati alla conservazione della esistenza pericolante.

Abbiamo una chiara prova di ciò, nello spettacolo che dà di sè la vigente Legge Comunale e Provinciale, denunziata dalla coscienza generale della Nazione come *inconciliabile coi principii di ben intesa libertà amministrativa, e tutti altro che favorevole alla vera prosperità del Paese*.

Sono da attribuirsi al postulato di questa forza morale, e il Decreto Ministeriale del 30 agosto 1867, e la Circolare del 18 gennaio 1869, col primo dei quali si *chiedevano* ad una Commissione Governativa, e colle seconda ai Prefetti ed alle Deputazioni Provinciali, *le modificazioni da introdursi* nella legge del 20 marzo 1865, di cui 2248, allegato A.

Però, sul timore della poca efficacia *di semplici e parziali modificazioni*, come *sui principali difetti cui urge di provvedere* in della Legge, avendo parlato il Segretario di questo Comune Cav. Luigi Torrigiani, in una sua memoria diretta il 12 settembre 1867 alla Commissione Governativa nominata col citato Decreto del 30 agosto di quell'anno, a me non resta che il facile compito di richiamare la seria attenzione sia del Governo sia del Potere Legislativo, sopra i gravi rilievi ed i suggerimenti pratici esposti nella medesima.

E a questo scopo, ed in vista del vantaggio che non più estesa cognizione di quel documento può apportare in un momento tanto solenne pel riordinamento amministrativo del Paese, che qui si unisce come allegato

Per tal modo crede di soddisfare all'unanime desiderio espressomi nelle sedute del 22 febbraio e 8 marzo 1869 dal Consiglio Comunale, cui non so quanto opportunamente venne interdetto di esporre in argomento quei rilievi e suggerimenti, che il Ministro degli Interni trovava buono di sollecitare dalla Deputazione Provinciale, e quanto tale interdizione stia in armonia col 2° capoverso dell'art. 58 dello Statuto del Regno

Se non che ai rilievi e suggerimenti della memoria che sopra, avrei da aggiungerne altri di un interesse non meno vitale

Principiero dall'ufficio che presentemente, per mera deferenza verso l'Autorità Governativa, ricopro, ma che le mie condizioni di salute, e l'eccentricità del sito in cui si dovè installare l'Ufizio Comunale, richiedono che al più presto ne sia sollevato — E dirò che, il Sindacato, nelle condizioni attuali dei Comuni, è addivenuto un ufficio dei più importanti, ed al tempo stesso dei più difficili Per cui, ove sul serio si prendano le gravi e svariate attribuzioni di ogni specie demandate agli Ufizi Comunali dalle leggi vigenti, presto saremo convinti della suprema necessità di preordinare la nomina del Sindaco in modo da assicurare che alla testa del Comune siano chiamate quelle persone, che per le loro istruzione e posizione sociale, rivestano il requisito della indispensabile idoneità al governo della cosa pubblica, godano la necessaria influenza sulle Rappresentanze Comunale, ed esercitino la maggiore autorità possibile sull'insieme degli amministrati

A questo scopo converrà che per tutti indistintamente i Comuni, la nomina del Sindaco sia fatta dal Re, sulle proposizioni dei respettivi Consigli Comunali

In secondo luogo avrei da rilevare la convenienza o di sopprimere *il giuramento* che al suo ingresso in carica viene deferito al Sindaco, oppure di estenderlo come si praticava sotto la Legislazione Toscana, a tutti i Componenti la Rappresentanza del Comune. Ciò si presenta estremamente logico, se si consideri che in ogni caso di vacanza o di assenza del Sindaco, sono chiamati a farne le veci, prima gli Assessori, quindi i Consiglieri per ordine di anzianità d'ufficio

In terzo luogo, merita la più seria attenzione la ubicazione dell'Ufizio Comunale Questo bisogna che risieda colà, ove esiste realmente *il centro economico* degli affari dei comunisti, se vogliamo che all'esercizio degli uffici comunali partecipino le persone più atte ed interessate, e se vogliamo mettere le popolazioni in condizioni da non dover mancare loro malgrado agli obblighi che tengono verso il medesimo. — Per cui, stabilisca pure la legge la massima generale

dell Ufizio nell ambito del territorio Comunale, ma lasci alle Rappresentanze dei Comuni la necessaria facoltà di stanziarlo anco altrove, quando l'interesse ed il comodo del servizio lo richieda, e lo concordi l'assentimento generale della popolazione.

Occorre in quarto luogo mettere meglio daccordo le disposizioni del regolamento con quelle della legge, rispetto alla redazione — revisione — e deliberazione dei Consuntivi Comunali — Infatti, mentre il primo ordina la chiusura dell' Amministrazione di ciascun anno al 31 marzo di quello che gli succede, l'altra assegna la Sessione di Primavera, per la deliberazione del Consuntivo medesimo — E siccome la Sessione Primaverile deve aver luogo nel trimestre dal 1° marzo al 31 maggio, e non può durare oltre i 30 giorni, così nel caso che il Consiglio la tenesse nel marzo, si troverebbe nella impossibilità di occuparsi del Consuntivo, per la ragione che, la gestione cui si riferisce non sarebbe per anche chiusa

In quinto luogo, dopo tutto quanto è stato detto, scritto, e discusso sulla diminuzione del Prefetto da ogni ingerenza diretta nelle provinciali amministrazioni, sembrami abbastanza dimostrata la convenienza di tal misura, se si vuole conservare a quest'alto funzionario tutta la dignità e ascendente reclamato dal suo posto, e se si vuol togliere ogni apparenza di governativa influenza e compartecipazione nell'andamento di tali amministrazioni, la di cui responsabilità deve gravare intera sulle respettive Rappresentanze

Tarnerà quindi opportuno che il Governo assuma di fronte alla Provincia, identica posizione che tiene rispetto al Comune E nello stesso modo che si elegge il Sindaco in questo anco per le Provincie segua la nomina del Presidente, Capo a tutti gli effetti dell Amministrazione e Presidente nato tanto del Consiglio, quanto della Deputazione Provinciale

Chiuderò la mia requisitoria, denunziando un altro difetto a mio avviso gravissimo nella legge e nel regolamento vigenti sui Comuni E si è, che mentre ambedue procedono di perfetto accordo nel cumulare sugli Ufizi Comunali ogni genere di lavori, e si spingono perfino a chiamare responsabili gli Impiegati del tempestivo e regolare loro eseguimento, lasciano poi di occuparsi della parte più vitale per il servizio, voglio dire, della definizione del personale, e della sorte presente e futura del medesimo Ciò è difetto pressochè inescusabile, perchè volendo il servizio, bisogna preservare il numero degli Impiegati all'uopo necessario, e volendolo fatto bene e regolarmente, bisogna che questi sieno capaci e sufficientemente retribuiti, nè in scarso onorario, l esistenza precaria e l'incerto avvenire daranno giammai impiegati buoni ed attivi Oltre di che manca la ragione per trattare gli Impiegati Comunali a stregua diversa da quelli Governativi, mentre gli uni e gli altri attendono egualmente al servizio del Paese

e poco monta se la retribuzione venga dal Governo o dal Comune, dovendosi sempre riguardare e corrispondere come un onesto compenso di un lavoro onestamente fatto. E non è conforme al vero il dire, che la legge fa ciò, per non vincolare la libertà dei Municipi, dappoichè non si possa volere l'effetto, senza ammettere i mezzi, e la legge non proceda con egual principio riguardo agli impiegati Comunali destinati alla istruzione elementare, rispetto ai quali non solo fissa il numero in proporzione della respettiva popolazione ma stabilisce altresì un limite minimo degli onorari, e fa intervenire un'Autorità Superiore per grado gerarchico in caso di licenziamento per causa di addebiti.

Dall'Uffizio Comunale del Bagno a Ripoli, li 31 marzo 1869.

IL SINDACO
C. Maiorfi

Tip. delle Murate

99 94334